

Prima bozza predisposta per la discussione nel Gruppo di ASTRID

(Cerulli Irelli – Busia – Lupo)

Alcune proposte minimali di razionalizzazione

1. Eliminare le autorizzazioni da parte dell'Ufficio di presidenza per i gruppi in deroga
2. Prevedere soglie numeriche differenziate per la costituzione dei gruppi:
 - a. All'inizio della legislatura, mantenere invariata l'attuale soglia numerica (20 deputati), purché corrispondente alle liste/simboli presentatisi alle elezioni;
 - b. In seguito, possibilità di costituire nuovi gruppi, ma superando una soglia più alta (es. 30 deputati). In caso contrario adesione al gruppo misto.
3. Un criterio analogo si utilizza per le componenti del gruppo misto (10 all'inizio della legislatura, 15 successivamente)
4. Creazione di due gruppi misti, uno nel quale sono raccolti i deputati che hanno votato la fiducia al governo, uno di coloro che vi si sono opposti.
5. Attribuzione del finanziamento ai gruppi ed alle componenti politiche dei gruppi misti di maggioranza e di opposizione in proporzione agli iscritti (evitando che vi sia una soglia attribuita a ciascun gruppo, indipendentemente dal numero di iscritti)

Ulteriori proposte da adottare nel caso se ne ravvisi la praticabilità politica

1. Innalzare le soglie numeriche attualmente esistenti sia per la formazione dei gruppi che per le componenti del gruppo misto
2. Incentivare i gruppi maggiori nell'attribuzione dei tempi all'interno della discussione

Ulteriori proposte di razionalizzazione

1. Ridisegnare l'assetto delle commissioni, al fine di renderlo omogeneo alla struttura del governo, e comunque riducendo il numero delle commissioni
2. Revisione dell'assetto delle commissioni al fine di renderlo più omogeneo rispetto ai compiti comunitari
 - a. Previsione di sessioni comunitarie e di un comitato comunitario all'interno di ogni commissione

Proposta di modificazione al regolamento della Camera dei deputati¹

L'art. 14 del regolamento della Camera dei deputati è sostituito dal seguente:

Art. 14

1. Entro due giorni dalla prima seduta, i deputati devono dichiarare al Segretario generale della Camera a quale Gruppo appartengono.
2. Entro i termini di cui al comma 1, per costituire un Gruppo parlamentare occorre che vi aderiscano almeno venti deputati e che esso rappresenti un partito o un movimento politico, anche risultante dall'aggregazione di più partiti, che abbia presentato alle elezioni della Camera dei deputati proprie liste di candidati [ovvero candidature nei collegi uninominali] con lo stesso contrassegno, conseguendovi l'elezione di deputati. Ove più partiti o movimenti politici abbiano presentato alle elezioni congiuntamente liste di candidati con il medesimo contrassegno, può essere costituito, con riferimento a tali liste, comunque, un solo Gruppo, che rappresenta complessivamente tutti i suddetti partiti e candidati. Successivamente al termine di cui al comma 1, per costituire un Gruppo parlamentare occorre che vi aderiscano almeno trenta deputati.
3. L'Ufficio di Presidenza dichiara lo scioglimento di un Gruppo quando vengano meno i requisiti di cui ai commi 1 e 2.
4. I deputati i quali non abbiano fatto la dichiarazione prevista nel comma 1, o non appartengano ad alcun Gruppo, costituiscono un unico *Gruppo misto provvisorio*. *Immediatamente dopo il primo voto di fiducia della legislatura, tale il Gruppo misto provvisorio si articola in due gruppi misti (di maggioranza e di opposizione) ai quali sono iscritti d'ufficio i deputati che, rispettivamente, abbiano votato a favore o contro la fiducia al governo. Analoga iscrizione consegue alle successive votazioni fiduciarie che abbiano luogo nel corso della legislatura. Nel caso in cui un deputato iscritto al Gruppo misto non abbia partecipato alla votazione fiduciaria, dichiara entro 24 ore dal voto medesimo a quale dei due Gruppi misti intende iscriversi. Analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascun deputato quando nel corso della legislatura decide di aderire al Gruppo misto per qualunque ragione.*
5. Entro i termini di cui al comma 1, i deputati appartenenti ad uno dei Gruppi misti di maggioranza o di opposizione possono chiedere al Presidente della Camera di formare componenti politiche in seno ad esso, a condizione che ciascuna consista di almeno dieci deputati e rappresenti un partito o un movimento politico, anche risultante dall'aggregazione di più partiti, che abbia presentato alle elezioni della Camera dei deputati proprie liste di candidati [ovvero candidature nei collegi uninominali] con lo stesso contrassegno, conseguendovi l'elezione di deputati. Successivamente al termine di cui al comma 1 i deputati appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente della Camera di formare componenti politiche in seno ad esso, a condizione che ciascuna consista di almeno quindici deputati.
6. Un'unica componente politica all'interno dei uno dei Gruppi misti di maggioranza o di opposizione può essere altresì costituita da deputati, in numero non inferiore a tre, appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati eletti, sulla base o in collegamento con liste che di esse siano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate.

¹ Una modifica di contenuto analogo, ove condivisa, dovrebbe essere adottata anche con riferimento al regolamento del Senato.